



COMUNE DI GIAVE

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO

SINDACO

Ordinanza N. 40 del 15/10/2020

Oggetto: Nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19.

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il D.L. n. 19 del 25.03.2020 , Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02.04.2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27 aprile 2020;

VISTI :

- Il Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 : Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.
(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020)
- Il Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 : Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonche' in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o interrate per delitti di criminalita' organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonche' di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche', infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.
(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)
Comunicato errata corrige (GU Serie Generale n.123 del 14-05-2020)
- Il Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 : Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.
(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020) :
- Il Dpcm 12 maggio 2020 : Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale ;
- Il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 : Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)
- il DPCM 11 giugno 2020 ,che sostituisce il precedente DPCM 17 maggio 2020 , con in quale sono state definite ulteriori misure attuative del Decreto legge 25 marzo 2020 e del Decreto legge 16 maggio 2020, n 33 – vengono stabilite le misure di prevenzione e contenimento per la convivenza con il coronavirus durante la ripresa delle attività produttive, commerciali e sociali, a partire dal 12 giugno fino al 14 luglio 2020.

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nn. 1/42 emanate in materia di contrasto al diffondersi dell'epidemia da Covid-19;

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 - *Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 , di proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 07.08.2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* . pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* 08/08/2020, n. 198;

VISTO il DPCM del 07.09.2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* (GU n.222 del 7-9-2020) ;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 43 del 11.09.2020: *Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 46 del 06.10.2020: *ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna , di proroga dell'ordinanza n. 43 del 11.09.2020 a far data dal 8 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020*;

VISTO il D.L. 07.10.2020, n. 125 . recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta da COVID , nonché per l'attuazione della direttiva UE 220/739 del 03.06.202”*, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza;

VISTO il DPCM del 13.10.2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del d.lgs n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale Rappresentante della Comunità Locale nell'ambito del territorio comunale;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VALUTATA inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

DATO ATTO che il Comune ha distribuito tramite la Compagnia barracellare a tutti i residenti diversi stock di mascherine e guanti;

PRESO ATTO che l'uso della mascherina e dei guanti aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alla misura di igiene delle mani;

VISTA la competenza in merito;

VISTI lo Statuto Comunale e il d.lgs n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 689/1981;

VISTO il D.L.gs. 285/1992;

Per le motivazioni sopra esposte;

ORDINA

1. **E' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:**
 - a) **Per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;**
 - b) **Per i bambini di età inferiore ai sei anni;**
 - c) **Per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;**
2. **E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;**
3. **E' fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile;**
4. **Ai fini di cui al punto n. 1 possono essere utilizzate mascherine di comunità ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e al contempo che garantiscono confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;**
5. **I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;**
6. **In base alle disposizioni dell'ordinanza regionale n. 43 del 11.09.2020, prorogata dall'ordinanza n. 46 del 06.10.2020, secondo cui:**

Art.1) Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell'imbarco utilizzando l'apposito modello – che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale – da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell'ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione "Nuovo Coronavirus" della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l'applicazione "Sardegna Sicura", scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria. Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d'imbarco e ad un documento d'identità in corso di validità. All'interno della suddetta registrazione potrà essere inserita anche quella dei minori a carico. La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all'imbarco, la ricevuta dell'avvenuta registrazione.

Fino al 23.10.2020 tutti i soggetti in arrivo nel territorio del Comune di Giave, provenienti dalla penisola o dall'estero sono invitati a produrre in Comune, personalmente o via mail all'indirizzo sindaco@comune.giave.ss.it copia della ricevuta di avvenuta registrazione online sopra indicata , in vigore delle ordinanze regionali di obbligo di registrazione prima dell'imbarco;

7. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare nei locali più del tempo necessario per l'acquisto dei beni ; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottate dalle Regioni o dalla conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al DPCM del 13.10.2020 . Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato n. 11 al DPCM del 13.10.2020 ;
8. Le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti etc) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
9. La pineta comunale ed i parchi urbani sono aperti ai visitatori . L'accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all' art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al DPCM del 13.10.2020;
10. E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al DPCM del 13.10.2020;
11. E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
12. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta presso il centro sociale comunale sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati

dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ;

13. La palestra comunale presso il cortile del caselliato scolastico è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 18.30 (apre incaricato del Comune) . Nei restanti orari è chiusa al pubblico ed è fatto assoluto divieto di ingresso . Per partite/tornei potrà essere presentata richiesta anche per via breve con messaggio al Sindaco , Assessore o incaricato del Comune entro le ore 19.30 di ogni giorno e si apre il cancello con orario 20.00 – 22.00. E' responsabilità del richiedente il rispetto delle regole di distanziamenti e di divieto di assembramenti .
14. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
15. La biblioteca comunale è aperta al pubblico nei giorni e orari: Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. L'accesso ai locali potrà avvenire con esplicito divieto di sostarvi se non per l'operazione di prestito librario; Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone; ogni giorno le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati verranno accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. L'operatore e gli utenti all'interno della biblioteca hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti e di utilizzare gli igienizzanti a disposizione degli utenti all'ingresso ; dopo ogni chiusura della biblioteca e comunque prima della successiva riapertura, i locali saranno adeguatamente sanificati;
16. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle ceremonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
17. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;
18. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
19. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 al DPCM del 13.10.2020;
20. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

21. L'accesso di parenti e visitatori alla Comunità alloggio per anziani è limitata ai soli casi indicati dalla direzione della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
22. Il Cimitero comunale è aperto al pubblico; gli orari di apertura sono i seguenti: Ore 08.00-20.00 , e sarà cura della Compagnia barracellare aprire e chiudere ogni giorno, come da convenzione con il Comune di Giave. Si consiglia ai visitatori l'uso di mascherine, nel rispetto del distanziamento di almeno un metro inoltre, sono rigorosamente vietati gli assembramenti ,sia all'interno che all'esterno del cimitero;
23. Il mercato settimanale – commercio su area pubblica su posto fisso - rispetterà sempre la giornata del sabato (ore 8.00 -13), con le seguenti prescrizioni:

■ Misure generali

- a) mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, tra i clienti e gli operatori, e tra gli operatori stessi;
- b) ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- c) uso dei guanti "usa e getta", messi a disposizione della clientela, nelle attività di scelta e/o acquisto di alimenti e bevande preconfezionate;
- d) utilizzo obbligatorio di mascherine da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, e utilizzo obbligatorio sia di guanti che di mascherine per gli operatori, unitamente al frequente lavaggio delle mani;
- e) divieto per i clienti di servirsi direttamente dei prodotti alimentari non confezionati;
- f) garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- g) al fine di assicurare il distanziamento interpersonale le corsie mercatali dovranno essere a senso unico;
- h) posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento
- i) adeguato distanziamento degli stalli

■ Misure a carico dei titolari di stallo:

- a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- b) uso obbligatorio delle mascherine e guanti con igienizzazione frequente delle mani;
- c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- d) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro di cui al punto 1 lett. b;
- e) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- f) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente nel caso in cui possano toccare la merce;
- g) in caso di vendita di beni usati igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- h) non deve essere consentito ai clienti di servirsi direttamente dei prodotti alimentari;
- i) gli operatori che devono mettere a disposizione della clientela i guanti monouso devono obbligatoriamente dotarsi di appositi contenitori per la raccolta dei guanti usati;
- l) la responsabilità sul rispetto delle misure sopra riportate è a carico dei singoli operatori

24. E' vietata l'attività di volantinaggio;

25. Sono consentite le attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale, per qualsiasi categoria merceologica , con una frequenza fino al 13 Novembre 2020 di n. 1 volta la settimana . Il commercio ambulante su posteggio è ammesso unicamente nella giornata del sabato . negli stalli ubicati nelle Piazze del Comune, Piazza Nurra , Piazza Olmo e Via d'Azeglio, individuati con deliberazione di G.C. n. 124 2016 ; sono fatte salve specifiche

individuazioni in giornate diverse, e in altre vie pubbliche, disposte con specifico provvedimento in occasione di festeggiamenti, manifestazioni particolari;

26. La chiusura al pubblico degli uffici comunali, con limitazione dell'apertura, previo appuntamento telefonico, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Il contingentamento degli accessi agli uffici comunali nel numero di 1 utente per ufficio, previo appuntamento telefonico che valuti l'effettiva esigenza di recarsi in Comune ed eventuale attesa fuori dall'edificio comunale. Durante l'eventuale permanenza negli uffici è fatto obbligo rispettare le misure di sicurezza previste dai DPCM.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 13.10.2020 e relativi allegati, nonché alle ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in vigore.

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dalla data odierna e fino al 13 novembre 2020, salvo specifiche disposizioni che fissano termini superiori, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi e delle aziende.

INVITA

Tutta la cittadinanza ad osservare le predette prescrizioni.

AVVERTE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e al sito internet comunale e mediante affissione negli esercizi commerciali.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74).

Le violazioni amministrative alla presente ordinanza sono accertate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero;
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- al Prefetto di Sassari;
- al Comando Stazione Carabinieri di Giave;
- all'Agente di Polizia municipale;
- al Comando Forestale e V.A. di Bonorva;
- alla Compagnia Barracellare di Giave;
- agli esercizi commerciali.

Il Sindaco

Giave, 15/10/2020

Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate